

A9423



CONVENZIONE DI TIROCINIO

tra il Politecnico di Torino, cod. fiscale n. 00518460019, nel seguito denominato "Politecnico"
con sede legale in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24, rappresentato dal Responsabile del
Servizio Orientamento - Area Gestione Didattica, Dr.ssa Paola Ghione, nata a Torino il
12/05/1962 all'uopo delegato dal consiglio di Amministrazione del 15 giugno 2011

E

COMUNE DI CASTELVETRANDO codice fiscale/P.IVA 81901210911, nel seguito
denominata "Soggetto Ospitante", con sede a (Indicare l'indirizzo della sede legale)
PIAZZA UBERTO I UOS in persona di
GIOVANNI POHPEO, nato a CASTELVETRANDO il 26-03-1952

PREMESSO

- che il sistema formativo e il sistema produttivo convergono sulla necessità di sviluppare
adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di
migliorare la qualità dei processi formativi e di favorire la diffusione della cultura d'impresa;
- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del
lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi,
le Università, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24.6.1997 n. 188, possono
promuovere tirocini di formazione ed orientamento, presso datori di lavoro pubblici e privati, a
beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.1962,
n. 1870

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della convenzione

Il Soggetto Ospitante è disponibile ad accogliere, presso le proprie strutture, tirocinanti
studenti e diplomati e/o laureati. Ai sensi del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011 (art.
11), si chiarisce che i tirocini non curricolari non sono preclusi agli studenti (compresi
laureandi, masterizzandi e dottorandi) a condizione che siano svolti all'interno del periodo di
frequenza del relativo corso di studi anche se non finalizzati al conseguimento di crediti
formativi e per i quali è prevista una durata massima di 12 mesi.
I tirocini a favore di neo-diplomati o neo-laureati non curricolari non possono avere una durata
superiore a 6 mesi, proroghe comprese, e possono essere attivati entro e non oltre 12 mesi dal
conseguimento del relativo titolo di studio, fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici,
psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i
condannati ammessi a misure alternative di detenzione (24 mesi).

Art. 2 - Finalità e contenuti del tirocinio

Il tirocinio formativo e di orientamento, che si configura come completamento del percorso
formativo, non dovrà avere finalità produttiva ma dovrà perseguire soltanto obiettivi didattici
e/o di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo.
Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e il Soggetto Ospitante non ha alcun obbligo di
assunzione al termine del periodo di tirocinio.
Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e
verificata da un tutor designato dal Politecnico in veste di responsabile didattico organizzativo,
e da un responsabile del Soggetto Ospitante stesso.

Timbro e firma



L'avvio operativo per lo svolgimento dei singoli periodi di tirocinio avverrà con apposita nota del Politecnico che avrà come allegato il progetto formativo e di orientamento relativo a ciascun tirocinante e che dovrà essere restituita dal Soggetto Ospitante ~~controfirmata~~ per accettazione: il progetto formativo e di orientamento dovrà contenere:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del tutor accademico;
- il nominativo, il ruolo e la responsabilità del tutor incaricato dal Soggetto Ospitante;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il Soggetto Ospitante;
- le strutture (stabilimenti, dipartimenti, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle coperture assicurative;
- la dichiarazione del tirocinante di cui al successivo art.3.

Art. 3 - Permanenza del tirocinante presso il Soggetto Ospitante

Il tirocinante è tenuto a cooperare al conseguimento degli obiettivi che lo riguardano osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro. Il Politecnico si impegna a far sottoscrivere a ciascun tirocinante una dichiarazione, inserita nel progetto formativo e di orientamento, con la quale lo stesso si assume l'impegno di:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- seguire le indicazioni del tutor accademico e del responsabile incaricato dal Soggetto Ospitante e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- rispettare i regolamenti disciplinari, le norme organizzative di sicurezza e di igiene sul lavoro vigenti presso il Soggetto Ospitante;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a studi, prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica del Soggetto Ospitante di cui venga a conoscenza durante il tirocinio;
- richiedere verifica ed autorizzazione per eventuali elaborati o relazioni verso terzi, in relazione all'attività svolta;

registrare la presenza (nel caso di tirocini formativi) attraverso l'apposito modulo o eventuali altri strumenti a disposizione.

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del Soggetto Ospitante questo potrà, previa informazione al tutor incaricato dal Politecnico, sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio. Nel caso di effettuazione del tirocinio in sedi diverse da quelle indicate nel progetto formativo, il Soggetto Ospitante è tenuto a comunicare al Politecnico la variazione e le relative motivazioni.

Art. 4 - Assicurazioni

I tirocinanti - studenti, diplomati e laureati - risultano coperti da assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in quanto rientrano nella speciale forma di gestione per conto dello Stato di cui al D.P.R. 1124/65, art. 4, comma 1, n. 5 e D.P.R. 156/72, art.2.

Il Politecnico si impegna a garantire che i tirocinanti usufruiscano di assicurazione per la responsabilità civile.

Al sensi dell'art. 2, comma 1 del Dlgs. 81/08, gli stagisti sono equiparati a tutti gli effetti ai lavoratori dipendenti del Soggetto Ospitante che si impegna, in caso di infortunio con prognosi superiore a tre giorni, ad effettuare la denuncia - entro 48 ore dall'evento - all'Inail e alla Questura di riferimento, dandone comunicazione, per conoscenza, al Politecnico.

In caso di infortunio con prognosi inferiore a tre giorni, il Soggetto Ospitante è tenuto a darne immediata comunicazione al Politecnico.

Il Politecnico ha inoltre attivato una polizza "Infortuni" che prevede, tra le altre garanzie, la copertura assicurativa in caso di infortuni avvenuti "nel compimento di attività di tirocinio o di elaborazione della tesi di laurea qualora tali attività siano svolte presso centri di studio, enti pubblici, aziende o cantieri".



23



Art. 5 -Adempimenti informativi

Il Politecnico si impegna a far pervenire copia della presente convenzione e di ogni progetto formativo e di orientamento alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, e conferisce mandato all'Azienda per gli adempimenti informativi verso le rappresentanze sindacali aziendali).

Al sensi della L. 296/2006 nel caso di tirocini che si svolgono successivamente all'ottenimento di un titolo universitario (laurea di I o II livello, master, dottorato) il Soggetto Ospitante è tenuto a comunicare al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, l'avvio dell'attività di tirocinio nonché qualsiasi variazione (proroga, sospensione, interruzione e variazione di orario).

Il Soggetto Ospitante si impegna infine a segnalare tempestivamente al Politecnico ogni eventuale assenza del tirocinante.

Art. 6 -Valutazione finale sullo svolgimento del tirocinio

Il Soggetto Ospitante si impegna a rispettare e far rispettare il progetto di stage concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità) e a trasmettere al Politecnico, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi, redatta dal tutor aziendale.

Art. 7 - Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

Al Soggetto Ospitante spettano nei confronti del tirocinante gli obblighi previsti a carico del datore di lavoro dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08) e di tutela dalle radiazioni ionizzanti (D Lgs. 230/95 e s.m.l.),ivi compresa la sorveglianza sanitaria, ove necessaria.

Il Soggetto Ospitante garantisce al tirocinante una efficace informazione ai fini della prevenzione antinfortunistica; le nozioni utili a tale prevenzione costituiranno per il tirocinante argomento necessario e ineludibile.

Il Soggetto Ospitante garantisce altresì la fornitura dei mezzi di protezione eventualmente necessari; il tirocinante è tenuto ad utilizzarli ed a seguire le disposizioni impartite per la sua sicurezza, pena l'immediata interruzione del tirocinio. Il Soggetto Ospitante si impegna altresì a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e igiene previste dalla normativa vigente sollevando da qualsiasi onere di verifica il Politecnico.

Art. 8 -Borse di studio e lavoro, agevolazioni, ecc.

La realizzazione del tirocinio non comporta per il Soggetto Ospitante e per il Politecnico, alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione. Nel caso il Soggetto Ospitante intenda offrire ai tirocinanti borse di studio e lavoro, o consentire loro l'utilizzo di servizi (mensa, trasporto ecc.) specificherà i termini della sua offerta e gli oneri o le modalità di utilizzo del servizio con una apposita comunicazione al tirocinante.

Art. 9-Referenti per la convenzione

Referenti per la presente convenzione e per i rapporti fra gli Enti contraenti nell'ambito della convenzione stessa sono il Prof. M. GIULI per il Politecnico e SIRAQUSA DOROTEA per il Soggetto Ospitante.

Il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 741/90 è il Responsabile del Servizio Orientamento, dott.ssa Paola Ghione.

Art. 10 -Norme finali

La presente convenzione decorre dalla data della firma, ha la durata di un anno dalla data della sottoscrizione e si intenderà rinnovata di anno in anno per un massimo di dieci anni, sempre dalla data di sottoscrizione, salvo che le parti comunichino disdetta della convenzione da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.

9423

La disdetta dalla convenzione non ha effetto sui tirocini in svolgimento che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi.

Art. 11 - Foro competente

Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione del presente accordo. Qualora non sia possibile giungere ad una definizione conciliativa, le parti concordano che inderogabilmente ed esclusivamente competente per ogni controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione per inadempimento del presente Accordo sarà il Tribunale di Torino.

Art. 12 - Registrazione e spese

La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 30 del D.P.R. 131 del 26.04.86, a spese della parte che richiederà la registrazione. Le spese di bolli inerenti la presente convenzione sono a carico del Soggetto Ospitante.

Articolo 13 - Trattamento dei dati personali

Il Politecnico provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento nonché dal Codice di Deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici sottoscritto dalla CAU: il 17.5.2004 - in attuazione del decreto legislativo del 30/06/2003 n. 196 sul trattamento dei dati personali e si impegna a non farne alcun altro uso.

Il Titolare del trattamento dei dati personali per il Politecnico è il Rettore.

Nel merito delle attività attuative della presente convenzione, il responsabile per il trattamento dei dati è il Responsabile dell'Area Gestione Didattica.

http://www.sua.polito.it/services/privacy/DR_nomina_responsabili_2008.pdf

La Società/Ente COPIALME DI CASTELVOTRIVULFO si impegna al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali del Politecnico unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione. Il Titolare del trattamento dei dati personali per la Società/Ente COPIALME DI CASTELVOTRIVULFO è il Sig.

G. POCCHETTI responsabile per il trattamento degli stessi il Sig. G. POCCHETTI

Letto, approvato, sottoscritto.

il 26/01/2014

POLITECNICO DI TORINO

IL REFERENTE DEL POLITECNICO

(Prof. M. GILLI)

M. Gilli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ORIENTAMENTO
AREA GESTIONE DIDATTICA
(Dott. Paola Ghione)

Paola Ghione

IL SOGGETTO OSPITANTE

Timbro e firma

